SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 921-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER MARGHERITA)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **601**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del mar Mediterraneo.

Le intenzioni degli Stati contraenti — illustrate nella premessa della Convenzione stessa — consistono nel:

1) favorire una maggiore mobilità del personale docente, degli studenti, dei ricercatori e dei professionisti;

2) permettere la migliore utilizzazione comune degli strumenti di formazione;

3) superare le difficoltà che potrebbero incontrare, al rientro in patria, le persone che abbiano ricevuto una formazione all'estero.

A questo fine, gli obiettivi precisati nella Convenzione sono i seguenti:

a) permettere la migliore utilizzazione possibile, nell'interesse di tutti gli Stati contraenti, delle risorse disponibili in materia di formazione e di ricerca;

b) realizzare negli Stati contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio nonchè dei metodi di pianificazione e di promozione dell'insegnamento superiore tenendo conto delle esigenze dello sviluppo economico, sociale e culturale di ogni Paese;

c) promuovere la cooperazione regionale e mondiale in materia di reciproco riconoscimento degli studi e dei titoli accademici.

In sintesi, si può dire che la Convenzione faciliterà una migliore e più libera circolazione degli uomini e delle idee, mentre va sottolineato che per la sua applicazione è prevista l'istituzione di organismi bilaterali e sub-regionali, di organismi nazionali e di un Comitato intergovernativo che coordini le diverse attività.

Per il significato e in considerazione dell'importanza che questa Convenzione riveste per il nostro Paese proprio in relazione alla sua collocazione geografica al centro del bacino Mediterraneo, la Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea di approvare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

BONIVER Margherita, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della Convenzione stessa.